

VIZI DI FAMIGLIA E PUBBLICHE VIRTÙ:
L'EPILOGO DELLA CARRIERA NEGLI UFFICI PUBBLICI
DEL CONTE GIUSEPPE BREBBIA

Filippo Rossi
Università degli Studi di Milano
Filippo.Rossi@unimi.it

Abstract: Milano, 1827. Il processo penale per abuso d'ufficio contro il conte Giuseppe Brebbia, alto funzionario del Lombardo-Veneto, offre l'occasione per tracciare un resoconto sul rapporto fra classi sociali e amministrazione della cosa pubblica negli anni '20 del XIX secolo. In questi anni, in Lombardia, si assiste infatti alle avvisaglie della crisi del governo locale da parte dell'*Adelstand*. Per comprendere le ragioni che condussero all'affermazione di un modello di amministrazione a-cetuale, è necessario spingersi nei meandri di una vicenda attorno alla quale ruotano interessi politici e sociali.

Parole chiave: Lombardo-Veneto; diritto penale; pubbliche amministrazioni e burocrazia; delegazioni provinciali; classi sociali

Nell'estate del 1827 Giuseppe Brebbia, neo-consigliere del governo milanese e già delegato provinciale di Brescia¹, è invitato a rispondere con sollecitudine sulla gestione del *Fondo di Primitiva Istruzione*, un ente assistenziale deputato al pagamento dei maestri elementari nel dipartimento del Mella².

¹ Primogenito di Francesco (1750-1818) e di Camilla Arrigoni (1753-1843), rampollo di una famiglia dalla storia illustre, i Brebbia Conti di Barzago (cfr., fra gli altri, *Alberi genealogici della case nobili di Milano*, con uno scritto di C. Manaresi, introduzione di M.P. Zanoboni, blasonature di C. Maspoli, Milano 2008, pp. 236-237), Giuseppe (1777 - 24 maggio 1851) vantava un *curriculum* di rispetto. Già alunno del Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana dal marzo 1802, segretario aggiunto al dicastero dal maggio 1804, poi assistente al Consiglio di Stato alle sezioni di legislazione e culto dal 16 settembre 1808 (*Raccolta delle leggi, decreti e circolari che si riferiscono alle attribuzioni del Ministero dell'Interno del Regno d'Italia*, vol. I, Milano 1808, p. 11), il 14 dicembre 1811 è nominato consigliere uditore. Con il ritorno degli austriaci intraprende la carriera amministrativa, ricoprendo cariche di responsabilità: assessore della commissione liquidatrice dal dicembre 1814, dal 19 gennaio 1816 è incaricato di presiedere la delegazione di Sondrio (cfr. *Gazzetta di Milano*, Milano 1822, n. 22, 22 gennaio 1816, p. 95), e nel 1817 viene promosso a quella assai più prestigiosa di Brescia (ove assume la consegna degli uffici l'11 febbraio dell'anno successivo). Con sovrana risoluzione del 19 giugno 1826, infine, S.M. lo promuove a «Consigliere soprannumerario presso questo Governo» (prot. 12 luglio 1826, n.° 21864/4088, in Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi Asmi), *Uffici e Tribunali regi*, parte moderna, cart. 479, fasc. *Brebbia Conte Gius.*, e *Presidenza del Governo*, cart. 105, n.° 570/geheim, 28 maggio 1827, *Stato personale di Servizio del Conte Giuseppe Brebbia*).

² Il consigliere governativo Luigi Crespi a Brebbia, 14 luglio 1827 (Asmi, *Presidenza di Governo*, cart. 102, n.° 87/geheim). Per qualche notizia sull'ente, nato per iniziativa del governo provvisorio bresciano il 30 settembre 1797 (quando «vennero sopresse le confraternite e le corporazioni sociali e preso possesso delle loro proprietà e amministrata, e ripartito il prodotto in sussidio dell'istruzione elementare nei Comuni della Provincia», ivi, n.° 1266/geheim), poi assegnato all'amministrazione dipartimentale ai sensi della legge 24 luglio 1802 e sopravvissuto sino al periodo austriaco, cfr. *Piano provvisorio per la pubblica istruzione del Dipartimento del Mella* (conservato in Asmi, *Studi*, parte moderna, cart. 396, fasc. 1); rapporto n.° 16125 del prefetto del dipartimento del Mella al ministro dell'Interno, 14 novembre 1803 (ivi, fasc. 11), M. Agosti, *La tradizione pedagogica bresciana nei secoli XIX e XX*, in *Storia di Brescia*, vol. IV, *Dalla Repubblica bresciana ai giorni nostri (1797-1963)*, Milano 1964, pp. 787-789 e 821-822). Per l'organico cfr. *Almanacco Imperiale Reale per le provincie del Regno Lombardo-Veneto soggette al governo di Venezia per l'anno 1843*, Milano 1844, p. 310. Sulle confraternite e istituzioni di beneficenza si rimanda alla ricca bibliografia contenuta in M. Gazzini, *Confraternite e società cittadine nel medioevo italiano*, Bologna 2006, pp. 22-57.

Non è la prima volta che all'alto funzionario si ingiunge di render conto dell'istituto amministrato sino all'anno precedente³, ma i prelievi eseguiti sono troppo ingenti perché l'aquila imperiale se ne disinteressi. Pur avendo contato su una rendita di circa 80.000 lire annue⁴, a trent'anni dalla sua costituzione il *Fondo* dispone di un patrimonio inspiegabilmente esiguo⁵: 57.680,27 £ di «attivo a mutuo» e 25.123,83 £ di «censi attivi». Insomma, da una prima stima l'ammanco ammonterebbe a ben 131.755, 23 lire austriache⁶.

Pure le voci di spesa destano sospetto, perché riguardano titoli («spese segrete di polizia»; «sovvenzioni rimborsabili»; «anticipazioni di stipendio») che riguardano la gestione della delegazione provinciale e non certo l'amministrazione di un'istituzione scolastica. Di qui la necessità di immediate giustificazioni e la pronta rifusione delle somme sottratte alla cassa dell'ente⁷: ordini non rispettati alla lettera, se è vero che solo il 5 ottobre – previo accordo con l'I.R. Fisco e non senza intoppi – Brebbia avrebbe versato un modesto acconto di 18.000 lire nelle casse dell'ente⁸. Ma più dei profili civilistici, a destare interesse in questa vicenda è il processo penale che si staglia all'orizzonte.

Nella vigenza della *Franziskana* – codice che, come noto, attribuisce al giudice competenze sia di magistrato requirente che giudicante – la *procedura criminale* introdotta in Lombardia dal 1816⁹ si snoda, fra geometrie

³ Cfr., ad esempio, Luigi Crespi a Brebbia, 11 giugno 1827 (ASmi, *Presidenza di Governo*, cart. 102, n.° 87/*geheim*).

⁴ Il delegato provinciale di Brescia Gaudenzio De Pagave al presidente del governo lombardo Giulio Strassoldo, 18 febbraio 1829, ASmi, *Presidenza di Governo*, cart. 110, n.° 217/*geheim*.

⁵ De Pagave a Strassoldo, 17 dicembre 1827, in evasione del dispaccio n.° 791/*geheim* del 18 luglio, in ASmi, *Presidenza di Governo*, cart. 102, n.° 1266/*geheim*.

⁶ Per poi salire a 142.384, 39 lire, a seguito di più precise indagini (ASmi, *Presidenza di Governo*, cart. 102, nn. 788, 931, 1180, 1183 e 1184/*geheim*).

⁷ Cfr. Crespi a Brebbia, n.° 327/*geheim*, 27 agosto 1827, in ASmi, *Presidenza di Governo*, cart. 102, n.° 87/*geheim*.

⁸ Rapporto n. 931/*geheim*, in ASmi, *Presidenza di Governo*, cart. 102.

⁹ Cfr. sovrana risoluzione 22 ottobre 1815, in circolare 26 ottobre 1815 (*Raccolta degli Atti del Governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sia*

repressive e qualche barlume di garantismo, attraverso i tipici passaggi di un rito marcatamente inquisitorio: dalla *notitia criminis* alla verifica della sussistenza degli «indizj legali» («investigazione preliminare», §§ 211-333 della prima parte), per passare alla ricerca della «piena prova» («processo ordinario d'inquisizione», o «inquisizione speciale», §§ 334-414) sino alla pronuncia della sentenza (§§ 415-444)¹⁰. Con la peculiarità, tutta asburgica, per cui al giudice è altresì assegnato il ruolo di avvocato dell'imputato, essendo «la difesa uno dei doveri d'ufficio del giudizio criminale» (§ 337)¹¹.

L'ossessione 'formalizzante' asburgica per la trascrizione dei verbali ci conduce, passo per passo, dall'inizio alla fine di un intricato e scottante processo¹². Nell'adempiere i compiti assegnatigli dallo *Strafgesetz*, il giudi-

amministrativi che giudiziarij, Milano 1815-1839, d'ora in poi semplicemente *Atti del Governo*, 1815, vol. II, seconda parte, n.° 55, p. 361). In Veneto il codice penale del 1803 era operativo dal 1° luglio 1815 (cfr. sovrana risoluzione 24 aprile 1815, in *Collezione delle leggi, istruzioni e disposizioni di massima pubblicate o diramate nelle provincie venete in oggetti di amministrazione politica, camerale e giudiziaria*, Venezia 1815, vol. II, prima parte, p. 139).

¹⁰ *Codice Penale Universale Austriaco, coll'Appendice delle più recenti norme generali. Seconda versione ufficiale*, Milano 1815 (d'ora in poi *Codice Penale*). Analoga, ancorché semplificata, la procedura relativa alle gravi trasgressioni di polizia: §§ 293-406 della seconda parte. Cfr., sul punto, E. Dezza, *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in *Saggi di storia del processo penale nell'età della codificazione, in Casi, fonti e studi per il diritto penale*, S. Vinciguerra (ed.), serie III, vol. 19, Padova 2001, pp. 141-169, già in *Codice penale Universale austriaco (1803), Casi, fonti e studi per il diritto penale*, ristampa anastatica con scritti di S. Ambrosio, A. Cadoppi, A. Cavanna, C. Carcereri de Prati, M.A. Cattaneo, M. da Passano, P. de Zan, E. Dezza, P. Pittaro, P. Rondini, S. Tschigg, S. Vinciguerra, S. Vinciguerra (ed.), serie II, vol. 18, Padova 2001, pp. CLV-CLXXVIII.

¹¹ Cfr. Dezza, *L'impossibile conciliazione* [nota 11], p. CLXXIII, e Id., *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice factotum nella codificazione penale asburgica (1768-1873)*, in M.N. Miletto (ed.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale fra Otto e Novecento: Atti del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, Milano 2006, pp. 32-47.

¹² Sul punto vedi N. Raponi, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra: Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984)*, Roma 1986, p. 99; L. Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in G. Chiodi-C. Povolo (edd.), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna 2007, pp. 61-91.

ce dei *Länder* italiani deve prima di tutto dare avvio alle indagini per reperire validi motivi di imputazione. Nella fase iniziale, pertanto, il fedele 'segugio' si muove nell'ombra, investiga a fondo e, trascorsi quasi due anni dalla prima diffida, dispone di elementi sufficienti per emanare il decreto di apertura «della speciale inquisizione».

L'accusa mossa al consigliere il 4 maggio 1829 è da far tremare i polsi: *abuso della podestà d'ufficio* per aver dolosamente approfittato della propria carica violandone i doveri e arrecando, così, un grave pregiudizio alla pubblica amministrazione¹³. Ad inasprire il quadro si prospetta inoltre il concorso formale con il delitto d'*infedeltà*, ossia un furto qualificato, aggravato dalla violazione del dovere di lealtà alla cosa pubblica sottoscritto all'assunzione dell'incarico¹⁴.

Preso in arresto, perché contro di lui militano il pericolo di fuga e l'inquinamento delle prove, prontamente sospeso da funzioni e stipendio a scopo cautelare¹⁵, per il nobile milanese si aprono le porte del carcere¹⁶. E' un rigore che non deve stupire, perché la reclusione preventiva rappresentava, nell'ordito processuale asburgico, una custodia necessaria e strumentale all'esercizio della giurisdizione penale: non a caso le norme relative all'*arresto criminale* e al *costituto sommario dell'imputato*¹⁷ (§§ 281-306

¹³ *Codice Penale*, prima parte, § 85.

¹⁴ *Codice Penale*, prima parte, § 161. Sul giuramento dei pubblici funzionari nel Lombardo-Veneto cfr. A. Arisi Rota, *Pubblici impiegati e processi politici nel Lombardo-Veneto degli anni Trenta*, in *Storia Amministrazione Costituzione*, 9 (2001), p. 118, nonché F. Rossi, *Il cattivo funzionario. Fra responsabilità penale, amministrativa e disciplinare nel Regno Lombardo-Veneto*, Milano 2013, pp. 153-155.

¹⁵ ASmi, *Uffici e Tribunali regi*, parte moderna, cart. 479, sessione del 15 maggio 1829. Sulla sospensione cautelare dal soldo e dal servizio cfr. la circolare n.° 17043-2375 P, del 18 giugno 1828, in *Atti del Governo*, 1828, vol. I, seconda parte, n.° 27, p. 76, nonché F. Rossi, *Il cattivo funzionario* [nota 14], pp. 278-279.

¹⁶ Il direttore generale della polizia lombarda Carlo Giusto Torresani a Strassoldo, n.° 2538 PR, 4 maggio 1829, in ASmi, *Presidenza di Governo*, cart. 117, n.° 374/*geheim*, ma vedi anche ASmi, *Uffici e Tribunale regi*, parte moderna, cart. 479, sessione governativa del 15 maggio.

¹⁷ Vale a dire del primo interrogatorio. Cfr., sul punto, L. Garlati, *Il volto umano della giustizia. Omicidio e uccisione della giurisprudenza del Tribunale di Brescia (1831-1851)*, Milano 2008, pp. 70-72, nota 194.

della prima parte) si pongono a seguito dell'*investigazione* (§§ 226-280), a suo naturale coronamento¹⁸.

Nella seconda fase della «processura», quella volta al raggiungimento della prova legale sulla colpevolezza di un inquisito «aggravato d'indizi legali d'un delitto»¹⁹, lo scenario criminoso si presenta difficilmente verificabile. L'unico dato certo di cui si dispone è la *convenzione* con l'I.R. Fisco, con la quale l'imputato si era obbligato a restituire al *Fondo* il capitale mancante²⁰: una sorta di *excusatio non petita* irrilevante a livello penale, posto che, ai sensi della *Franziskana*, «quello soltanto può ritenersi per vero nella deliberazione della causa, che è legalmente provato» (§ 396).

Per di più i magistrati devono superare un'iniziale carenza di prove, perché i giornali di cassa del *Fondo* sono da tempo irreperibili. Lo ammette, non senza imbarazzo, Gaudenzio De Pagave, successore di Brebbia alla delegazione bresciana²¹, il quale, con certo *fair play*, solleva il Conte da ogni responsabilità ritenendone improbabile e non provato il coinvolgimento nella dispersione dei carteggi²²: a che *pro*, argomenta, visto che egli si era dichiarato debitore di somme che in parte ha già restituito? Per rintracciare il responsabile bisogna, secondo De Pagave, guardare altrove: a qualcuno che fosse in grado di sottrarre con facilità le prove del misfatto

¹⁸ Cfr. G.A. Castelli, *Manuale ragionato del codice penale, e delle gravi trasgressioni di polizia ossia Prontuario per agevolare ai pubblici funzionarj criminali e politici la notizia di tutte le disposizioni che hanno rapporto con ciascun paragrafo di detto Codice penale, e delle gravi trasgressioni, ed in ispecie quelle state pubblicate posteriormente alla sua attivazione ecc. ecc.*, 4 Voll., Milano 1833-1834, vol. II, § 281, pp. 72-73 e Garlati, *Il volto umano della giustizia* [nota 12], pp. 69-70.

¹⁹ *Codice Penale*, prima parte, § 281.

²⁰ Vedi *supra*, nota 9 e testo corrispondente.

²¹ «Circa l'avvenuta dispersione degli atti, registri e documenti la Delegazione non può che riportarsi alle risultanze rassegnate con i rapporti del 16 marzo e del 19 aprile 1828. [...] Frustanee furono fino ad ora le ricerche» (De Pagave al presidente del tribunale criminale di Milano, Giovanni Gognetti, 12 maggio 1829, in Asmi, *Presidenza di Governo*, cart. 117, n.° 429/*geheim*)

²² De Pagave a Strassoldo, n.° 298 PR, 26 maggio 1829, in Asmi, *Presidenza di Governo*, cart. 110, n.° 472/*geheim*. Per tutta risposta il Conte non esiterà ad incolpare il suo successore dello smarrimento dei registri (cfr. Crespi a Strassoldo, n.° 1369/*geheim*, 23 febbraio 1831, in Asmi, *Presidenza di Governo*, cart. 148, n.° 954/*geheim*).

per paura di esserne coinvolto; a qualcuno che, insomma, avrebbe facilmente potuto far ricadere ogni responsabilità sull'allora delegato²³.

Ora, sostenere la totale estraneità del Brebbia alla vicenda pare fuori luogo. D'altra parte egli non avrebbe potuto prelevare tutto quel denaro senza la connivenza remunerata dei funzionari preposti all'amministrazione finanziaria dell'istituto: il cassiere Giovanni Cantoni e il ragioniere Antonio Superti. L'illecita condotta del primo – incaricato dei pagamenti sino alla concorrenza del capitale con i debiti²⁴ – viene desunta sulla base delle somme di denaro corrispostegli, da Brebbia in persona, a titolo di non meglio precisate «anticipazioni»²⁵. Quella del secondo, responsabile dell'approvazione di conti evidentemente alterati è ricavata, quasi per responsabilità oggettiva, dalla scomparsa dei registri: questi ultimi, se regolarmente tenuti, non sarebbero svaniti poco dopo l'inizio delle investigazioni²⁶. Congetture fondate, lo si vede bene, ma inconsistenti a livello probatorio e come tali insufficienti, per loro fortuna, a integrare gli «indizi legali» del § 281 della prima parte.

A svelare i meccanismi fraudolenti della 'gestione creativa' di capitali dell'amministrazione Brebbia sono invece le causali di spesa della delegazione provinciale, che attestano cospicui prelievi di denaro per supplire al pagamento delle spese segrete di polizia, nonché a titolo di «anticipazione dello stipendio»²⁷. In poche parole: il Conte stava cercando di ripianare gli ammanchi della cassa del *Fondo* attingendo a quella della delegazione!

Compiaciuta per aver finalmente trovato un solido appiglio, l'accusa può finalmente abbattere le fondamenta di un intero edificio di menzogne che fa acqua da tutte le parti. Perché, anche ammettendo che i moti dei

²³ De Pagave a Strassoldo, n.° 429/*geheim*, 17 maggio 1829, in ASMI, *Presidenza di Governo*, cart. 117).

²⁴ De Pagave a Gognetti, 12 maggio 1829, n.° 409/*geheim*, in ASMI, *Presidenza di Governo*, cart. 117.

²⁵ De Pagave a Gognetti, n.° 283 PR, 20 maggio 1829, in ASMI, *Presidenza di Governo*, cart. 117, n.° 446/*geheim*.

²⁶ De Pagave a Strassoldo, n.° 298 PR, in ASMI, *Presidenza di Governo*, cart. 110, nn. 446 e 472/*geheim*.

²⁷ De Pagave a Gognetti, 12 maggio 1829, n.° 409/*geheim*, in ASMI, *Presidenza di Governo*, cart. 117.

primi anni '20 avessero davvero richiesto una «dispendiosa sorveglianza», le 88.279,25 lire austriache prelevate fra il 1821 e il 1825 paiono una cifra spropositata: specie se si considera che, nel medesimo intervallo di tempo, il Conte ne aveva già richieste al direttore generale della polizia – e per lo stesso motivo – ben 49.302,19²⁸.

Né poteva passare sotto silenzio l'increscioso episodio del settembre 1825, quando, per rimandare in Moravia tale professor Horaczech, l'allora delegato aveva prelevato l'importo di 1.705,29 lire ben due volte: una dal fondo scolastico, e una da quello di polizia segreta, senza poi provvedere al relativo rimborso, al punto che, per ripianare l'ammanco, ci si era visti costretti a decurtare la somma dalla pensione dell'accademico²⁹

Ma, più di tutto, contano le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, il cosiddetto «costituto ordinario»³⁰. Di fronte a quel 'mastino a tre teste' che è il giudice penale del Lombardo-Veneto, l'inquisito non tenta la fuga, ma para gli attacchi adottando una guardia goffa e impacciata. Dopo aver riconosciuto gli errori commessi, l'ex-delegato assicura infatti di non aver attinto alle sostanze del *Fondo* «con prava intenzione», bensì per far fronte ai suoi «bisogni domestici» con il proposito di restituirle,

²⁸ Gognetti a Strassoldo, n.° 2908 PR, 28 maggio 1829. L'estratto autentico delle liquidazioni dei conti presentati dall'allora delegato fa crollare il castello dei raggiri: carte alla mano, dal giugno 1821 all'aprile 1825 Brebbia aveva potuto contare su «un fondo permanente di £ 1.200 per sostenere le spese segrete, elevato il 14 giugno 1822 a £ 1500».

²⁹ Gognetti a Strassoldo, 28 maggio, ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 117, n.° 483/*geheim*).

³⁰ *Codice Penale*, prima parte, §§ 348-373. Ossia dell'«esame articolato dell'incolpato» (S. Jenull, *Commentario sul Codice e sulla processura criminale della Monarchia Austriaca ossia il diritto criminale austriaco esposto secondo i suoi principj ed il suo spirito da Sebastiano Jenull, Dottore in legge, Professore ordinario delle scienze politiche, e del diritto criminale privato austriaco. Prima versione italiana dal tedesco. Con l'aggiunta delle leggi e disposizioni colle quali venne posto in attività il Codice predetto nel Regno Lombardo-Veneto*, 4 voll., Milano 1816, vol. III, § 348, p. 322). Per alcune riflessioni sul significato del termine, e soprattutto sulla differenza fra costituito sommario e ordinario, cfr. Garlati, *Il volto umano della giustizia* [nota 12], pp. 70-72, nota 194; sull'interrogatorio si veda anche A.A. Cassi, *Negare l'evidenza e avere salva la vita. Codice penale e tribunali speciali nei processi contro la Carboneria bresciana*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*: Atti del Convegno Internazionale, Pavia, 11-12 settembre 2002, Padova 2006, pp. 317-337, p. 327.

finché l'inarrestabile aumento del debito non ne avrebbe reso impossibile il ristoro³¹.

Luce meridiana clarioris, in presenza della confessione, l'equazione fra verità processuale e materiale spazza via garanzie processuali e dubbi qualificatori³². Nelle maglie di un sistema improntato alla prova legale, l'ammissione di colpa assurge a vera e propria *relevatio ab onere probandi* per il giudice austriaco e apre la via, ad appena tre mesi dall'inizio del processo³³, alla sua naturale definizione.

E così, il 25 agosto 1829, Giuseppe Brebbia viene dichiarato colpevole del delitto di *abuso della podestà d'ufficio* e condannato a due anni di carcere duro, alla perdita della nobiltà, al pagamento delle spese processuali, oltre naturalmente al risarcimento verso l'istituto³⁴.

Era tuttavia stata attuata, se solo si tiene a mente la cornice edittale del crimine contestato – carcere duro da uno a cinque anni, eventualmente estendibile a due lustri sulla base del «maggior grado di malizia, e l'importanza del danno»³⁵ – un'operazione al ribasso, non generosa ma di una certa portata. Uno slancio di moderata benevolenza che, in mancanza del testo completo della pronuncia di primo grado, è ragionevole ascrivere al concorso di alcune «circostanze mitiganti relative alla persona del reo» (§ 39): l'ineccepibile condotta tenuta prima del delitto (lett. *b*), lo zelo profuso nel riparare al danno cagionato (lett. *g*) e, soprattutto, la confessione (lett. *h*)³⁶.

³¹ ASmi, *Senato lombardo veneto, Protocolli di consiglio*, cart. 132, prot. 17 novembre 1829, relatore Raicich, p. 2966.

³² Cfr. Dezza, *Il nemico della verità* [nota 11], pp. 60-61,

³³ Cfr. Mazzetti ad Hartig, n.° 14254, 28 dicembre 1830, in ASmi, *Presidenza di Governo*, cart. 136, n.° 1285/*geheim*.

³⁴ Il 'concluso' della prima istanza è allegato alla pronuncia di secondo grado (cfr. *Sentenza del 25 agosto 1829, n.° 1908, dell'I.R. Tribunale Criminale in Milano*, in ASmi, *Presidenza di Governo*, cart. 136, n.° 1825/*geheim*, e altresì in ASmi, *Senato lombardo veneto, Protocolli di consiglio*, cart. 132, prot. 17 novembre 1829, p. 2962).

³⁵ *Codice Penale*, prima parte, § 87.

³⁶ Cfr. G. Chiodi, *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale* [nota 13], Sommacampagna 2007, p. 23.

C'è di più. Allo scopo di garantire maggior certezza e insieme contemperare la mancanza del difensore nel processo, per i delitti più gravi il sistema austriaco prevedeva, come noto³⁷, il controllo della sentenza tramite l'invio degli atti processuali al tribunale d'appello (§ 433) e di lì alla terza istanza, vale a dire il Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia (§ 442).

Incaricato di verificare la corretta applicazione della legge penale, il secondo grado conferma la pronuncia della prima istanza riducendola però, «in via di mitigazione», a due anni di carcere semplice³⁸.

Nel segno di una progressiva attenuazione della pena irrogata, un trattamento ancor più mite viene prospettato dai consiglieri del Senato: accertata «per unanimità» la colpevolezza dell'imputato, se la riduzione a un anno di reclusione è suggerita solamente da cinque magistrati, tutto il consesso propone a S.M. «di diminuire la pena, in via di grazia, all'arresto scontato sino a quel momento»³⁹. E' insomma evidente – anche se tale richiesta non verrà accolta dall'imperatore⁴⁰ – che un'efferata repressione non fosse nelle corde dei giudici.

Avevano giocato, a favore del Conte, alcuni elementi da tenere in riguardo. In primo luogo Brebbia era apprezzato non solo per la lealtà al regime, ma anche per l'impegno e la dedizione profusi nell'amministrare una provincia turbolenta in anni difficili. Fedeltà e abnegazione – i massimi valori richiesti dagli austriaci ai propri funzionari – che avevano consentito al nobile milanese di guadagnarsi la stima e il rispetto delle alte sfere. Quelle stesse cariche amministrative che, a fatica e con un certo imbarazzo, si vedranno costrette a dimetterlo dai pubblici uffici.

³⁷ Sul punto vedi Garlati, *Il volto umano della giustizia* [nota 14], pp. 29-30, e, più in generale, Dezza, *L'impossibile conciliazione* [nota 9], p. CLXXII.

³⁸ Cfr. *Sentenza n.° 9133, Milano, dall'I.R. Tribunale d'Appello generale il 8 ottobre 1829*, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 136, n.° 1825/*geheim*, nonché ASMi, *Senato lombardo veneto, Protocolli di consiglio*, cart. 132, prot. 17 novembre 1829, p. 2962.

³⁹ ASMi, *Senato lombardo veneto, Protocolli di consiglio*, cart. 132, prot. 17 novembre 1829, pp. 2970-2972.

⁴⁰ Sovrana risoluzione 6 febbraio 1830, in ASMi, *Senato lombardo veneto, Protocolli di consiglio*, cart. 133, prot. 25 febbraio 1830, p. 485.

Così, per un governatore Franz Hartig che, pur non conoscendolo di persona, ritiene militi a suo favore un eccezionale concorso di circostanze mitiganti⁴¹, alla mano di Carlo Torresani, generalmente parco nelle lodi, si deve la più accorata informativa su un *Beamte* dalla «lunga e luminosa carriera», «amato pe' suoi modi nobili e cortesi», che – è vero – «mancò approfittando di alcuni fondi della pubblica amministrazione che a Lui spettava di tutelare», ma «lo fece senza compiere un'azione immorale». Ed è proprio alla bontà delle intenzioni di Giuseppe Brebbia che il direttore generale della polizia attribuisce, anzi, il commendevole sacrificio economico assunto nel farsi carico di un debito ingente, per giunta «con l'opportuno calcolo degli interessi sul capitale dovuto»⁴².

Considerazioni analoghe avevano del resto condotto i magistrati a non ravvisare, nella condotta del delegato, una «matura deliberazione», inducendoli piuttosto a ritenere che egli si fosse risolto all'illecito prelievo senza riflettere sui suoi doveri e, tantomeno, sulle conseguenze del suo operato⁴³.

Resta il fatto che, pur mitigando gradualmente la condanna, i conformi giudizi delle tre istanze concordano nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di cui al § 85 della prima parte del codice penale. Insomma: se la tutela e la salvaguardia del patrimonio rientravano nella sfera delle attribuzioni del delegato provinciale, se i beni del *Fondo* «e per la sua indole e destinazione, e i doveri dell'Autorità che lo tutelava, erano «un oggetto sacro ed intangibile a qualunque altro scopo», è evidente che ogni indebita sottrazione a danno dell'*Istituto* non poteva che esaurire a suo carico gli estremi dell'*abuso della podestà d'ufficio*⁴⁴.

⁴¹ Il presidente del governo lombardo Franz Hartig a SMIRA, n.° 1363/*geheim*, 26 aprile 1832, ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 176.

⁴² Torresani ad Hartig, n.° 4141 PS, 28 giugno 1832, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 176, n.° 641/*geheim*. Su Carlo Giusto Torresani de Lanzfeld (1779-1852), cfr. *Biographischer Lexicon des Kaiserthum Oesterreichs*, XLVII, Wien 1833, p. 161, P. Pedrotti, *Contributo alla biografia di Carlo Giusto Torresani*, in *Lombardia nel Risorgimento italiano*, 16 (1929), pp. 3-55; M. Bellabarba, Il «fondamento dei miei regni». *Giudici, cultura politica e letteratura nell'Impero austriaco di primo Ottocento*, in M. Bellabarba, B. Mazhol, R. Stauber, M. Verga (ed.), *Gli imperi dopo l'Impero nell'Europa del XIX secolo*, Bologna 2008, p. 286.

⁴³ ASMi, *Senato lombardo veneto, Protocolli di consiglio*, cart. 132, prot. 17 novembre 1829, p. 2967.

⁴⁴ Così il consigliere Vincenzo Raicich (ASMi, *Senato lombardo veneto, Protocolli di consi-*

Nessun dubbio sulla «culpabilità», per il giudice relatore del processo di terzo grado, Vincenzo Raicich, a detta del quale il delitto sarebbe confermato non solo dalla somma sottratta, ma altresì dalle modalità con cui il reo aveva eseguito tali prelievi. Ciò in quanto, se «è già abuso disporre del denaro d'un pio Istituto con finalità diverse da quelle a cui il denaro stesso è destinato», allora «tanto più grave riesce un tale arbitrio, ove siffatta disposizione tenda a proprio privato uso»⁴⁵.

Nel ricondurre il fatto al diritto, i magistrati sgombrano il campo da tutta una serie di erronei rilievi. In primo luogo escludono il concorso di reati inizialmente prospettato, perché la condotta non può integrare gli estremi dell'*infedeltà*, che presuppone un rapporto diretto con «la roba altrui affidata [...] in forza del pubblico ufficio»⁴⁶. Configurabilità che aveva suscitato dubbi già dall'apertura dell'*inquisizione speciale*⁴⁷: per integrare l'elemento costitutivo dell'*intervensio possessionis* era necessaria la disponibilità diretta del bene sottratto, ma Giuseppe Brebbia poteva maneggiare il denaro del *Fondo* solamente servendosi di Cantoni e di Superti.

Quanto al fatto che egli avesse cercato di restituire le somme sottratte – si aggiunge – ciò non vale a liberarlo nemmeno in parte dalla responsabilità penale. Non influisce per l'*abuso della potestà d'ufficio* perché, ai sensi del § 85, «la legge contempla soltanto la possibilità del danno, e non cancella la qualità delittuosa del fatto per essersi in seguito per avventura prestata la corrispondente indennizzazione»⁴⁸. Non rileverebbe nemmeno in caso d'imputazione per *furto*, che prevede una 'scriminante' in caso di reintegro tempestivo, prima che le pubbliche autorità abbiano conoscenza

glio, cart. 132, prot. 17 novembre 1829, p. 2963).

⁴⁵ ASMi, *Senato lombardo veneto, Protocolli di consiglio*, cart. 132, prot. 17 novembre 1829, p. 2963.

⁴⁶ Cfr. *Codice dei delitti*, prima parte, § 167. «Il delitto d'infedeltà non può essere commesso che da quello cui sia effettivamente affidata la cosa».

⁴⁷ Crespi ad Hartig, n.° 1369/*geheim*, 23 febbraio 1831, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 148, n.° 954/*geheim*.

⁴⁸ ASMi, *Senato lombardo veneto, Protocolli di consiglio*, cart. 132, prot. 17 novembre 1829, p. 2965. Cfr. anche Hartig a Ranieri, n.° 1361/*geheim*, 26 aprile 1831, ma anche Crespi ad Hartig, 23 febbraio 1831 («il delitto di abuso della potestà d'ufficio [...] non può essere abolito colla prestata indennizzazione»), ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 148, n.° 954/*geheim*.

del fatto criminoso⁴⁹: ipotesi ben diversa dal caso di specie, nel quale la rifusione era stata parziale e tardiva⁵⁰.

I magistrati non danno poi alcun credito alla fantasiosa e fallace teoria dell'inquisito che – sulla scorta del suo rapporto n.° 9938 del 6 giugno 1819, in cui si riconosceva amministratore semplice – faceva discendere dalla presunta qualità di gestore del *Fondo* la facoltà di disporre a piacimento delle sostanze⁵¹. Si trattava del tentativo, risibile e da non tenere nemmeno in considerazione, di procurarsi un «vano rifugio»: anche qualora la gestione dell'istituto esuli dai doveri di delegato provinciale, la normativa di settore, contenuta nel codice civile e in uno svariato numero di circolari, vieta a «qualsivoglia tutore» di arrogarsi il diritto di sottrarre denaro a proprio vantaggio⁵². A maggior ragione, ogni pubblico funzionario che si rispetti non può certo «in modo tanto strano e bizzarro autorizzare gli atti da lui stesso interposti pel suo particolare interesse o per segrete illegittime viste»⁵³.

A guidare la mano dei giudicanti, nello stendere le sentenze, è la considerazione per cui il dovere di «amministrazione o sorveglianza» non avrebbe mai potuto autorizzare l'alto funzionario ad arbitrarie disposizioni⁵⁴.

Dignità di uomini e apparati si identificano, nella punizione del cattivo funzionario. E così la Casa d'Austria, ben lungi dal pronunciare una senten-

⁴⁹ «qualunque furto o rubamento cessa di essere un delitto quando dal reo, non pervenuta alla superiorità la notizia della sua colpa, sarà stato reintegrato tutto il danno derivato dalla sua azione» (§ 167).

⁵⁰ Il presidente dell'appello lombardo Carlo Della Porta ad Hartig, n.° 58 PS, 21 aprile 1831 (ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 148, n.° 954/*geheim*).

⁵¹ Dal rapporto si evince solamente che egli «era subentrato al suo predecessore» nella gestione dell'Istituto (Crespi ad Hartig, n.° 1369/*geheim*, 23 febbraio 1831, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 148, n.° 954/*geheim*).

⁵² Cfr. *Codice Civile Generale Austriaco. Edizione seconda e sola ufficiale*, Milano 1815, prima parte, §§ 234-236; circolari del 9 giugno, 13 e 21 agosto 1828, in *Atti del Governo*, 1818, vol. I, seconda parte, n.° 101, pp. 353-354, e vol. II, seconda parte, n.° 134, pp. 457-458, e n.° 143, pp. 468-475.

⁵³ Crespi ad Hartig, n.° 1369/*geheim*, 23 febbraio 1831, ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 148.

⁵⁴ Della Porta ad Hartig, n.° 58 PS, 21 aprile 1831, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 148, n.° 954/*geheim*.

za *ex capite innocentiae* e nemmeno di assoluzione *ab instantia*⁵⁵, inchioda il funzionario alle sue innegabili responsabilità; lo censura senza mezzi termini per avere oscurato «quell'integrità ed illibatezza che dee risplendere in ogni R. Impiegato, ed esemplarmente nei Funzionarj di rango distinto»; lo priva del prestigioso incarico pubblico poiché, con il suo comportamento, aveva perso definitivamente la fiducia delle alte sfere⁵⁶.

Perché – ed è nientemeno che il governatore della Lombardia a ribadirlo – anche volendo tacere della sentenza di condanna che *ope legis* ne avrebbe comunque comportato la destituzione⁵⁷, «le arbitrarie, ed illegali prelevazioni fatte dal Conte Brebbia nella sua qualità di Delegato da un fondo pubblico affidato alla sua custodia, e tutela, per convertirle a privato suo uso sarebbe tale mancanza, che avrebbe potuto procurargli da sola quella grave disciplinare misura»⁵⁸.

Insomma, se fino alla pronuncia a Milano ci si era adoperati per concedergli un trattamento di certo riguardo – perfino spingendosi a riservargli la reclusione semplice a dispetto di un'iniziale condanna al ben più efferato carcere duro⁵⁹ – ecco il consigliere del governo, una volta condannato, diventare una zavorra di cui sbarazzarsi al più presto.

Siamo ai confini della *damnatio memoriae*. D'altra parte, se solo si riflette sul fatto che, nel Lombardo-Veneto, il pubblico funzionario assurge a depositario della pubblica virtù, a immaginifico modello vivente che nei *desiderata* dei regnanti avrebbe dovuto ispirare nei sudditi il più vivo

⁵⁵ *Codice Penale*, prima parte, §§ 427 e 428.

⁵⁶ Crespi ad Hartig, n.° 1369/*geheim*, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 148, n.° 954/*geheim*).

⁵⁷ V. Guazzo, *Il funzionario pubblico ossia Manuale pratico-disciplinare pegl'impiegati regii, pegli addetti ai Corpi tutelati e pei disciplinati dallo stato, in cui sono e saranno raccolte tutte le prescrizioni delle leggi civili, giudiziarie, amministrative (politico-camerale), ecclesiastiche, militari e penali di ogni genere che si riferiscono al personale di tutti i pubblici funzionarii*, Venezia 1846, tit. XII, capo IV, §§ 113 e 125, pp. 207 e 209, ma specialmente § 99, p. 206. Sul punto cfr. F. Rossi, *Il cattivo funzionario* [nota 14], pp. 105-106, 216, 238-239.

⁵⁸ Hartig a Ranieri, n.° 1363/*geheim*, 26 aprile 1831, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 148, n.° 954/*geheim*.

⁵⁹ *Codice Penale*, prima parte, §§ 12 e 13.

e fedele rispetto alla cosa pubblica⁶⁰, forse un tale *revirement* non stupisce più di tanto.

Non per nulla, prospettando gli sviluppi della vicenda, già dall'«aprimiento della speciale inquisizione» l'aquila imperiale aveva dispiegato le proprie grandi ali per nascondere ai sudditi lo sconveniente arresto del Conte. Perché, in un mondo di apparenze, nulla doveva turbare il regolare corso delle cose. Se ne era occupato addirittura il direttore generale della polizia, per poi rassegnare tempestivamente al governatore il felice esito di un'operazione andata liscia come l'olio, «senza che alcuno se ne fosse accorto»⁶¹.

Eppure il triste epilogo della carriera di Giuseppe – che possiamo lasciare al suo destino, mentre cerca di ottenere dal sovrano «un mezzo qualunque a trarre d'angoscia se stesso e le innocenti vittime del suo primo e unico trascorso»⁶² – è anche la conseguenza di un inveterato vizio di famiglia.

Già sul finire del XVIII secolo, infatti, lo stato patrimoniale dei Brebbia era tutto fuorché solido: non si spiegherebbe, altrimenti, l'ingente somma di denaro (24.000 lire!) concessa il 27 marzo 1783 da Pietro e Alessandro Verri – con interesse del 5% e da restituire entro tre anni – a Francesco Brebbia anche a nome dei figli Giuseppe e Luigi. Un prestito tale da richiedere la dispensa del Senato, perché il Conte aveva garantito la restituzione con i frutti di un fedecommesso (ma Pietro non temeva rischi, poiché considerava Francesco «uomo misurato, puntuale, d'onore»)⁶³. Pochi anni più

⁶⁰ Cfr. C. Mozzarelli, *Il modello del pubblico funzionario nella Lombardia austriaca*, in *L'educazione giuridica*, vol. IV, *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, tomo II, *L'età moderna*, Perugia 1981, pp. 439-459; Rossi, *Il cattivo funzionario* [nota 14], pp. 55-86.

⁶¹ Torresani a Strassoldo, n.° 2538 PR, 4 maggio 1829, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 117, n.° 374/*geheim*, ma anche ASMi, *Uffici e Tribunale regi*, parte moderna, cart. 479, sessione governativa del 15 maggio.

⁶² Hartig a SMIRA, n.° 1363/*geheim*, 26 aprile 1832, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 176, n.° 641/*geheim*.

⁶³ Lettera del 15 marzo 1783, citata in G. di Renzo Villata, *Verri contro Verri. «Una famiglia sbranata pel delirio di pochi anni» (1782-post 1709)*, in *Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri*, vol. V, *Scritti di argomento familiare e autobiografico*, (ed. G. Barbarisi), Roma 2003, pp. 727-728). Sulle dispense del Senato si rimanda ad A. Monti, *Iudicare tamquam*

tardi, molto probabilmente per far fronte a un ulteriore debito, il padre di Giuseppe si sarebbe fatto intestare dalla madre «pertiche 596 e tavole 13 coll'estimo di scudi 2293.5.3.» per trasferirle, il 14 agosto 1792, al Conte Andrea Passalacqua Lucini⁶⁴. Nell'autunno del 1827 il suo poco avveduto primogenito non sarebbe riuscito a rifondere che una piccolissima parte di quanto maldestramente sottratto, e una volta incarcerato, nella primavera del 1829, lo stato delle finanze familiari sarà così modesto da indurlo a richiedere al tribunale un sussidio di mantenimento in carcere (§ 313), perché il dissesto economico del casato non consentirà ai parenti di venirgli in soccorso⁶⁵.

Ciò detto, se è pur vero che Giuseppe aveva ceduto «ad una specie di malattia ereditaria della sua famiglia dispendendosi oltre le proprie forze»⁶⁶, meglio sarebbe stato se al governo della ricca, notevole e liberale provincia bresciana, a cui non bastava certo un blasone appannato per sentirsi rappresentata, gli austriaci avessero preposto un individuo che ne esaltasse lignaggio e patrimonio, che facesse della propria fortuna la cifra della carica assunta e del controllo da esercitare sul territorio: non certo il povero Conte, le sostanze della cui famiglia languivano, come visto, ormai da tempo. Insomma, al di là delle buone capacità dimostrate nella sua carriera di *Beamte*, quella del Brebbia a Brescia era stata già di per sé una scelta avventata, che ledeva i gangli del tessuto connettivo di accettazione sociale fra un governo straniero e un'esigente provincia a forte identità cetuale⁶⁷.

Deus. *I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano 2003, pp. 184-216.

⁶⁴ ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 125, n.° 1184/*geheim*.

⁶⁵ Accanto ad un trattamento detentivo che garantiva la sopravvivenza, il codice penale permetteva al detenuto «di procurarsi il mantenimento dalle sue proprie sostanze», e persino di «ricevere soccorsi da altre persone», generalmente i prossimi congiunti (cfr. *Codice Penale*, prima parte, § 312).

⁶⁶ Torresani ad Hartig, n.° 4141 PS, 28 giugno 1832, in ASMi, *Presidenza di Governo*, cart. 176, n.° 641/*geheim*.

⁶⁷ Cfr. C. Mozzarelli, *Sovrano, aristocrazia e amministrazione: un profilo costituzionale*, in P. Schiera (ed.), *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, Bologna 1981, pp. 127-159, p. 147, nonché A. Gottsmann, *I rapporti politici e istituzionali tra il veneto e l'area centro-europea nell'Ottocento*, in *La storia e le tradizioni del Veneto. Le relazioni e la*

Imprescindibile variabile nella costruzione e gestione del sistema, la dialettica centro-periferia⁶⁸ non esaurisce l'orizzonte dei fattori da tenere in considerazione in un Lombardo-Veneto ancora in 'rodaggio'. Si guardino più da vicino le funzioni di governo locale nel loro assetto fattuale e normativo: se ne ricava l'immagine di una carica di delegato provinciale assai delicata per le responsabilità che comportava, e insieme carica di *appeal* per chi aspirava a ricoprirla.

Proprio così. Se «per fare il consigliere di governo poco ci vuole» – si legge in un significativo memoriale scritto in quel torno d'anni – «per ben governare una provincia ci vogliono lumi maggiori, molta capacità, molte cognizioni di mondo, buona filosofia onde ottenere che lo Spirito pubblico degli amministrati o si conservi buono come è pel Sovrano, o non essendo troppo favorevole possa divenirlo». La chiave del successo consisteva, pertanto, nello stare in contatto con la popolazione per esaminare bene le cose: era stato saggio, allora, richiamare Brebbia – oltretutto penalizzato da un fisico così «mal composto» da ostacolarne l'operato – nella capitale e collocarlo presso il Governo, laddove le alte sfere non dovevano occuparsi che «delle cose sopra il tavolino»⁶⁹.

Non è d'altra parte corretto parlare, per gli alti funzionari provinciali, d'ingiustificata intraprendenza. Era la legge a prevedere che così fosse: «*riferire e consultare*» il governo, «*sorvegliare* [...] sopra tutti gli oggetti relativi alla pubblica amministrazione», «*provvedere definitivamente* [...] all'ordine pubblico», sono alcune delle pervasive attribuzioni che le *Istruzioni* 26 maggio 1817 attribuivano al *provinzial Delegiert*; prerogative che la

forma della comunicazione tra l'area veneta e il mondo germanico: Atti del convegno, Venezia 2003, p. 165.

⁶⁸ Cfr. L. Mannori *Introduzione*, in L. Mannori (ed.), *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*: Atti del Convegno «Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani», Napoli 1997, pp. 38-42; Id., *Modelli di governo territoriale nell'età della Restaurazione*, in F. Micolo, G. Baggio, E. Fregoso (edd.), *Diritto, cultura e riforme nell'età di Maria Luigia*: Atti del Convegno – Parma, 14 e 15 dicembre 2007, Parma 2011, pp. 242-243.

⁶⁹ *Pro Memoria per VE il Signor Conte Presidente di Strassoldo*, 29 agosto 1825, in ASMI, *Presidenza di Governo*, cart. 57, n.° 1104/*geheim*). Si tratta di informazioni confidenziali carpite da un rapporto sugli alti funzionari lombardi, steso da Giulio Strassoldo il 24 luglio 1825, in Haus-, Hof- und Staatsarchiv, *Verträulichen Akten*, cart. 56-10, fasc. CCXVIII, pp. 38-66, pp. 38-44.

stessa normativa permetteva di estendere discrezionalmente nei casi d'urgenza (§15)⁷⁰. Molto più di quanto era invece consentito ai consiglieri di un governo al quale il regolamento organico del 1815 imponeva una rigida subordinazione ai «dicasteri aulici di cui deve eseguire gli ordini» (§ 4)⁷¹.

Naturalmente si presupponeva, nel delegato, una propensione alla mobilità che trovava puntuale riscontro nel materiale normativo. Recependo i ritrovati del passato – la visita periodica del capo-ufficio nel dipartimento è contemplata nell'età giuseppina e in parte già durante quella spagnola⁷² – la circolare del 17 dicembre 1817 impone ai preposti alle

⁷⁰ *Istruzioni per le imperiali regie delegazioni del regno lombardo-veneto approvate da S.M. con risoluzione sovrana data a Klausenburg il 26 agosto 1817*, in *Atti del Governo*, 1818, vol. I, seconda parte, n.° 16, §§ 3-4, 14 e 16, pp. 62-92. Cfr., in tema, N. Raponi, *Politica e amministrazione in Lombardia agli esordi dell'unità. Il programma dei moderati*, Milano 1967, p. 31; B. Mazhol-Wallnig, *Ordinamento centrale e amministrazioni locali: burocrazia austriaca nella tensione tra interessi statali e interessi locali. La provincia di Verona 1848-1859*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto: Atti del Convegno di Conegliano organizzato in collaborazione con l'Associazione Italia-Austria 20-23 settembre 1979*, p. 30; Gottsmann, *I rapporti politici e istituzionali* [nota 69], pp. 161-182; Rossi, *Il cattivo funzionario* [nota 14], pp. 29-30; L. Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell'Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848)*, Bologna 2013, p. 208.

⁷¹ *Regolamento per il Governo ed il Senato politico*, cap. II, §§ 3-11, qui consultato in A. Sandonà, *Il Regno lombardo veneto. La costituzione e l'amministrazione. Studi di storia del diritto: con la scorta degli atti ufficiali dei Dicasteri centrali di Vienna*, Milano 1912, pp. 105-110, nonché Rossi, *Il cattivo funzionario* [nota 14], pp. 23-24.

⁷² Cfr. editto del 20 gennaio 1784, in *Biblioteca Ambrosiana*, ms. H 113 suss., *Raccolta di Piani, Regolamenti ed Ordini*, pp. 145-183, consultabile, a stampa, in ASMi, *Uffici e Tribunali regi*, parte moderna, cart. 3, con il titolo *Disposizione di SMIRA L'Imperatore Giuseppe II ai corpi dei Dipartimenti sul modo di trattare gli uffici pubblici, datata in dicembre 1783, avanti la sua partenza per l'Italia. Tradotta dal tedesco*. Sul punto vedi C. Mozzarelli, *Per la storia del pubblico impiego nello Stato moderno: il caso della Lombardia austriaca*, Milano 1972 e A.A. Cassi, *Il bravo funzionario asburgico tra Absolutismus e Aufklärung: il pensiero e l'opera di Karl Anton von Martini (1726-1800)*, Milano 1999, p. 304). Per il periodo precedente si pensi ai «visitatori», nobili spagnoli vicini al sovrano e inviati nello Stato di Milano per esaminare l'operato dei funzionari italiani (cfr. F. Chabod, *Usi e abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano a mezzo del '500*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe per il suo 80° compleanno*, vol. I, Firenze 1958, pp. 93-194, D. SELLA, *Sotto il dominio della Spagna*, in D. Sella, C. Capra (edd.), *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino 1984, p. 40, C. Porqueddu, *Ammini-*

province di compiere almeno una volta all'anno, «anche in varie riprese», una perlustrazione del territorio di competenza «onde illuminare il governo sui voti e sui bisogni degli amministrati, e sulla condotta delle amministrazioni secondarie»⁷³.

Insomma, prima che il sistema entrasse appieno a regime, il controllo delle istanze intermedie nelle *Italienische Provinzen* era, a ben vedere, uno dei pochi spazi rimasti alla nobiltà disposta a mettersi in gioco nelle amministrazioni⁷⁴. Sebbene non particolarmente osteggiato dalla nuova stagione politica, l'*Adelstand* aveva perso gran parte degli antichi fasti: dalla dominazione francese al ritorno degli austriaci il 'riformismo burocratico' aveva tagliato i ponti con venalità ed ereditarietà delle cariche per inquadrare il notabilato nell'organigramma statale e sottoporre i membri interessati alla carriera pubblica al simbolismo del rito di giuramento all'ingresso nei pubblici corridoi; alle regole del rapporto di lavoro pubblico per la permanenza nei medesimi; alle eventuali procedure di rimozione in ipotesi di una certa

strazione centrale e amministrazioni periferiche in Lombardia tra '500 e '600, in Comunità e poteri centrali [nota 69], pp. 89-92). Per un esame della 'visita' fra Cinque e Settecento in tutti i territori italiani si rimanda ad A. Dani, *Le visite negli Stati italiani di Antico regime*, in *Le Carte e la Storia*, 18.1 (2012), pp. 43-62.

⁷³ *Atti del Governo*, 1817, vol. II, parte seconda, n.° 186, pp. 454-455, citata anche in A. Lorenzoni, *Istituzioni del diritto pubblico interno per il Regno Lombardo-Veneto*, vol. I, Padova 1835, § 45, p. 55.

⁷⁴ Sul tema cfr. F. Arese, *Nobiltà e patriziato nello Stato di Milano*, in S. Pizzetti (ed.), *Dallo Stato di Milano alla Lombardia contemporanea*, vol. I, Milano 1980, pp. 71-96; A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi (edd.), *Economia, istituzioni, cultura nella Lombardia di Maria Teresa*, vol. III, *Istituzioni e società*, Bologna 1983; M. Meriggi, *Amministrazioni e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna 1983, spec. pp. 87-149; M. Bigaran (ed.), *Istituzioni e borghesie locali nell'Italia liberale*, Milano 1986; B. Mazohl Wallnig, *Österreichischer Verwaltungstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien (1815-1859)*, Mainz 1993; E. Tonetti, *Governo austriaco e notabili sudditi. Congregazioni e Municipi nel Veneto della Restaurazione (1816-1848)*, Venezia 1997; L. Rossi, *I ceti nobiliari europei nell'800*, Napoli 1998, spec. pp. 72-75 e 147-155; G. Melis (ed.), *Le Élités nella storia dell'Italia Unita*, Napoli 2003; W. Heindl, *Bureaucracy, Officials, and the State in the Austrian Monarchy: Stages of Change since the Eighteen Century*, in *Austrian History Yearbook*, 37 (2006), pp. 35-57; A.G. Manca-F. Ruge (edd.), *Governo rappresentativo e dirigenze amministrative (secoli XIX-XX)/Repräsentative Regierung und führende Beamte (19.-20. Jahrhundert)*, Bologna-Berlin 2007; M. Meriggi, *Gli stati italiani prima dell'Unità*, Bologna 2011², spec. pp. 125-154.

gravità. Al pari, insomma, di ogni altro funzionario: è la cosiddetta ‘detro-nizzazione della nobiltà’ che giunge al suo compimento⁷⁵.

Ragion per cui, in questi primi anni del Lombardo-Veneto, quando l’*élite* napoleonica viene giubilata ma l’*entourage* borghese non è ancora formato, l’aristocrazia lombarda meno refrattaria al cambiamento riesce ad avere una certa voce nella gestione della cosa locale, non fosse altro perché copre non pochi vuoti d’organico. Come noto, le prime nomine degli alti funzionari provinciali confermano la presenza di un dato comune, «che smussa le apparenti disomogeneità: si tratta dell’appartenenza alla nobiltà»⁷⁶. Sotto questo profilo il *curriculum* di Giuseppe Brebbia, così come i suoi natali, non si discosta di molto dalle altre figure che ricoprono la carica di delegato provinciale in quel periodo; saranno solo i decenni seguenti – dalla fine degli anni ’30 al ’48 il cambiamento è sempre più marcato – a mutare il rapporto fra *establishment* e regole d’ingaggio all’insegna di una più marcata ‘vocazione professionale’⁷⁷.

Fin qui il nesso fra gruppi sociali e istituzioni amministrative. Certo, sul lato pratico non è difficile scorgere una contraddizione di fondo fra la necessità di appoggiarsi ad un’aristocrazia ‘tradizionale’, che rappresenti il *gotha* della società – una «nobiltà fondiaria che, in ambito provinciale, contava nei propri ranghi le persone più importanti e influenti»⁷⁸ –, e di contro un progetto, come quello asburgico, di amministrazione in senso moderno e in quanto tale impersonale o, per meglio dire, a-cetuale. La debolezza della mediazione politico-sociale di questa fase, prima ancora che le carte si rimescolino a vantaggio della borghesia, sta tutta in ciò.

Proprio quando i tempi sono ormai maturi per tracciare un bilancio tutto sommato positivo sull’operato della nobiltà nel dipartimento, ecco che il conte milanese Giuseppe Brebbia, con la sua avventatezza, rischia di compromettere l’equilibrio e di sollevare tensioni, facendo scoppiare la

⁷⁵ Così Mazhol-Wallnig, *Ordinamento centrale e amministrazioni locali* [nota 72], p. 33.

⁷⁶ Meriggi, *Amministrazioni e classi sociali* [nota 72], p. 102.

⁷⁷ Sul punto si rimanda a C. Mozzarelli, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, in F. Valsecchi-A. Wandruzka (edd.), *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, Bologna 1981, pp. 279-300; W. Heindl, *Gehorsame Rebellen. Bürokratie un Beamte in Österreich 1780 bis 1848*, Wien 1991.

⁷⁸ Gottsmann, *I rapporti politici e istituzionali* [nota 69], p. 166.

polveriera. Di qui la corsa ai ripari delle alte sfere per contenere i danni, la loro cautela nell'indagare scrupolosamente, la riservatezza e la sollecitudine impiegate nel procedere sino alla rimozione dall'incarico e nell'infliggere una condanna nel riserbo più assoluto.

Certo, consiglieri e magistrati che fossero, gli alti funzionari lombardi nutrono un evidente imbarazzo nell'aprire il processo contro un proprio pari, così come nell'allontanarlo definitivamente dagli uffici. Si può dire allora, tirando le fila, che nello scandalo del *Fondo di primitiva istruzione* albergasse il germe di un cambiamento nei meccanismi di accesso al governo locale? Che i tempi si rivelassero maturi perché non fosse più il prestigio sociale ad aprire le porte degli alti uffici ma che fossero gli alti uffici a giustificare il prestigio sociale?

Non ancora. Direi piuttosto che, sul finire degli anni '20, siamo di fronte alla 'metabolizzazione' del problema, alla presa di coscienza di una storatura degli assetti alla quale, tuttavia, non si vuole ancora porre un rimedio radicale. Prova ne sia la sostituzione del Brebbia, alla delegazione bresciana, con un soggetto di simile 'caratura': Gaudenzio De Pagave, capace funzionario della piccola aristocrazia da decenni assidua frequentatrice dei pubblici corridoi⁷⁹.

⁷⁹ Sul De Pagave (1776-1833) cfr. ASMi, *Uffici e Tribunali Regj*, parte moderna, cart. 594; Meriggi, *Amministrazioni e classi sociali* [nota 72], pp. 105-106; Rossi, *Il cattivo funzionario* [nota 14], pp. 32 e 212.